



# COMUNE DI MONTE MARENZO

PIAZZA MUNICIPALE 5 23804 MONTE MARENZO LC

Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

---

**CODICE ENTE N.10142**

**DELIBERAZIONE N. 9**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione-seduta pubblica

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO PER STRADE AGRO – SILVO –  
PASTORALE.**

L'anno Duemilanove addì Sei del mese di Aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	P	A
1 COLOMBO MAURO	1	
2 GANDOLFI ANGELO	1	
3 SECOMANDI BERNARDINO	1	
4 GREPPI RENATO	1	
5 CATTANEO ANGELO GIOVANNI	1	
6 ESPOSITO NATALE	1	
7 BONANOMI GIUSEPPINA	1	
8 ISACCO PIERLUIGI	1	
9 GHEZZI CLAUDIO	1	
10 LO MARTIRE DARIO		1
11 MANGILI CARLO FAUSTO	1	
12 MALIGHETTI CHRISTIAN	1	
13 SPREAFICO GIANPIERO	1	
	<hr/>	<hr/>
	12	1

Partecipa il Segretario Comunale sig. Vitale Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Colombo Mauro - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Il Presidente relaziona in merito alla natura ed alla finalità del regolamento in esame, disciplinante il transito per le strade pubbliche agro – silvo – pastorali e fa presente che in futuro potranno essere stipulate delle convenzioni con i privati per le strade private.

**Consigliere Secomandi Bernardino:** rileva che è stato presentato per l'approvazione un Regolamento al quale non è stata allegata una planimetria atta ad individuare l'elenco delle strade agro – silvo – pastorali.

**Il Sindaco:** chiarisce che trattasi di un regolamento che demanda alla Giunta Comunale l'individuazione di dette strade e che sarà riportato in Consiglio Comunale per l'approvazione.

**Consigliere Gandolfi Angelo:** sottolinea che trattasi solo di uno schema di regolamento.

**Consigliere Malighetti Christian:** fa presente che, approvando uno schema di regolamento, di fatto viene modificato l'ordine del giorno. Inoltre anche la stessa approvazione di uno schema di regolamento non ha senso senza la individuazione della strada.

**Consigliere Gandolfi Angelo:** sottolinea che il Regolamento in esame può essere visto come un mandato per la Giunta Comunale acciocché definisca i rapporti con i privati.

Inoltre, ritiene che se il Regolamento viene approvato come schema, debba essere esaminato dalla Commissione Regolamenti e dalla Commissione Paesaggio. E' quindi necessario votare per la modifica dell'ordine del giorno, per cui si tratta non di un'approvazione di un Regolamento, bensì di un atto di indirizzo.

La proposta del Consigliere Gandolfi Angelo è condivisa in modo unanime dal Consiglio Comunale.

**Consigliere Secomandi Bernardino:** esplicita alcune osservazioni di carattere pregiudiziale e ritiene comunque che nel Regolamento riformulato come atto di indirizzo siano da semplificare alcune procedure.

**Consigliere Gandolfi Angelo:** pur condividendo la necessità di procedere a delle semplificazioni non reputa complicate le procedure. Necessita solo che la Commissione Regolamenti esamini in modo ponderato lo schema di regolamento inerente il transito per le strade agro – silvo – pastorali.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la bozza di Regolamento per la regolamentazione del transito per strade agro – silvo – pastorali allegata al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, formata da n° 24 articoli;

Atteso che a seguito del presente atto di indirizzo tale bozza verrà presentata alle apposite Commissioni Consiliari per poi essere definitivamente approvato con successivo provvedimento consiliare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visti il sottoriportato parere del Responsabile dell'Ufficio di Segreteria:

## **UFFICIO DI SEGRETERIA**

Il sottoscritto Vitale dr. Salvatore, Segretario Comunale;

Vista la proposta della deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

## **ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Vitale dr. Salvatore

Con numero 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Consigliere Malighetti) e n. 0 voti contrari, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:

**DELIBERA**

- 1) Di modificare l'ordine del giorno per cui, nella fattispecie, non si tratta di un'approvazione di un regolamento bensì dell'approvazione di un atto di indirizzo inerente la regolamentazione del transito per le strade agro – silvo pastorali.
- 2) Di demandare alla Commissione Regolamenti l'esame dello schema di regolamento.

IL PRESIDENTE  
Colombo Mauro

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Gandolfi Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vitale dr. Salvatore

---

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio il giorno 08.05.2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 08.05.2009 al 22.05.2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 08.05.2009

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (composto di n. 4 fogli).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì 08.05.2009

---

## COMUNE DI MONTE MARENZO

### SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO PER STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

#### **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorale denominate:

- 1) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 2) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 2) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 3) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 4) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 5) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 6) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 7) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 8) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 9) .....  
appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marenzo.
- 10) .....

appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marengo.

11) .....

appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marengo.

1) .....

appartenente alla classe di transitabilità ..... che collega la località  
..... posta a quota m..... s.l.m. e la località .....posta a quota  
m..... s.l.m. nel Comune di Monte Marengo.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

## **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

## **Art. 3 Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

## **Art. 4 Chiusura con barriera (facoltativa)**

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

## **Art. 5 Ordinanza di chiusura.**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

## **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale..

#### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

#### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo mezzo, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario,

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alle Amministrazioni Comunali interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito.

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del bosco e sottobosco, funghi e tartufi, autorizzati<sup>1</sup>;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 ( Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

E2) esigenze connesse alla fruizione del territorio da parte di persone disabili.

F) titolari o conduttori di aziende agricole con sede e/o terreni in comune di Monte Marengo impegnati in interventi su terreni riconducibili alle rispettive aziende od anche per conto terzi, purchè con mezzi d'opera agricoli o intestati ai titolari dell'azienda..

### **Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

### **Art. 10 Registro permessi**

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza .

### Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

### Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 15 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>2</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
1	Trattori piccole dimensioni i 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
11	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

### Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

### Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco e Bergamo, della Comunità Montana, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

<sup>2</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

### **Art.15 Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750, salvo adeguamenti previsti da leggi successive, con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

### **Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare (tranne per la categoria A1, A2, A3 – validità 5 anni salvo trasferimento della residenza o della proprietà);

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità al massimo settimanale;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

### **Art.17 Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 18 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art 19 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

### **Art. 20 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Tale incarico potrà essere esteso con opportuna Convenzione con l'Ente gestore alle Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana.

### **Art. 21 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

### **Art. 22 Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale sarà così normata:

- a) strade agro-silvo pastorali comunali: a carico totalmente del gestore (Comune);
- b) strade agro-silvo-pastorali private e di pubblica utilità: a carico per 2/3 della proprietà e per 1/3 del gestore (Comune).

### **Art. 23 Classificazione**

La classificazione di cui all'art.59 della L.R. 31/08 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune

**Art. 24 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.